

PARERE 30 LUGLIO 2015
404/2015/I/EEL

PARERE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN MATERIA DI MODIFICHE AL
TESTO INTEGRATO DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 30 luglio 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce l'Agenzia Europea per la Cooperazione dei Regolatori dell'Energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011, n. EUCO 2/1/11 (di seguito: conclusioni del Consiglio europeo 4 febbraio 2011);
- le linee guida di ACER per l'allocazione della capacità e gestione delle congestioni – “*Framework Guidelines on Capacity Allocation and Congestion Management for Electricity*”, pubblicate in data 29 luglio 2011 (di seguito: *CACM Framework Guidelines*);
- lo schema di regolamento della Commissione Europea *Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management*, come adottato in sede di Comitologia in data 5 dicembre 2014 (di seguito: schema di regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: d.lgs. 79/99) e sue modifiche;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro), 19 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIDME o Disciplina);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06;
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 45/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 52/2015/R/eel;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 356/2014/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 356/2014/R/eel);
- il documento per la consultazione del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) 25 luglio 2014, n. 04/2014;
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) del 26 febbraio 2015, prot. Autorità n. 7406 del 3 marzo 2015 (di seguito: comunicazione 3 marzo 2015), con cui il MSE ha trasmesso all'Autorità le modifiche al TIDME effettuate dal GME in data 24 febbraio 2015 e in vigore dalla medesima data ai sensi del comma 3.5 del TIDME (di seguito: modifiche al TIDME).

CONSIDERATO CHE:

- con il termine *market coupling* si intende comunemente indicare un meccanismo di integrazione dei mercati del giorno prima che, nel determinare il valore dell'energia elettrica nelle diverse zone europee di mercato coinvolte, contestualmente alloca la capacità di trasporto disponibile tra dette zone, ottimizzandone l'utilizzo;
- le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 richiedono, ai regolatori nazionali, in coordinamento con ACER, un impegno per raggiungere l'integrazione dei mercati del giorno prima attraverso il *market coupling*;
- le *CACM Framework Guidelines* identificano nel *market coupling* il modello di riferimento da adottare per l'allocazione e la valorizzazione della capacità di interconnessione nell'ambito del mercato del giorno prima italiano (di seguito: MGP);
- con il documento per la consultazione 356/2014/R/eel, l'Autorità ha presentato, tra l'altro, le condizioni funzionali all'armonizzazione del disegno di mercato italiano con quello dei paesi confinanti;
- lo schema di regolamento CACM, adottato il 5 dicembre 2014 in sede di Comitologia, entrerà in vigore a conclusione dello scrutinio da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, rendendo il *market coupling* l'unica possibile modalità di allocazione della capacità transfrontaliera su base giornaliera;
- con la deliberazione 45/2015/R/eel, l'Autorità ha, tra l'altro, verificato positivamente le nuove modalità operative e gli schemi contrattuali predisposti per la gestione del *market coupling* sulle frontiere Italia-Francia, Italia-Austria e Italia-Slovenia per l'intero anno 2015;

- anticipando l'entrata in vigore del regolamento CACM, a partire dal 24 febbraio 2015 si è dato avvio al *market coupling* tra il MGP e i corrispondenti mercati di Francia e Austria; alla citata data il *market coupling* Italia-Slovenia era già operativo e nei prossimi anni è altresì prevista l'estensione del *market coupling* alla Grecia e alla Svizzera.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 79/99 prevede che il TIDME, predisposto dal GME, sia approvato dal Ministro, sentita l'Autorità;
- il comma 3.4, del TIDME prevede che il GME predisponga proposte di modifica della Disciplina e le renda note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni e che, tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmetta le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro per l'approvazione, sentita l'Autorità;
- il comma 3.5, del TIDME stabilisce che la procedura di cui al precedente alinea non si applichi nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato e che, in tal caso, la modifica disposta dal GME divenga efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e venga tempestivamente trasmessa al Ministro per l'approvazione, sentita l'Autorità;
- con la comunicazione 3 marzo 2015, il MSE ha richiesto il parere preliminare dell'Autorità in merito alle modifiche al TIDME, che il GME ha posto in essere ai sensi del sopra richiamato comma 3.5, al fine di adattare la Disciplina in funzione e contestualmente all'estensione del *market coupling* effettuato lo scorso mese di febbraio;
- dette modifiche riguardano principalmente:
 - a) l'integrazione delle regole di *matching* del mercato italiano nell'ambito dell'algoritmo di mercato europeo;
 - b) il trasferimento, dal TIDME alle disposizioni tecniche di funzionamento (di seguito: DTF), dell'indicazione del limite minimo applicabile ai prezzi unitari di acquisto e vendita indicati nelle offerte presentate sul MGP e sul mercato infragiornaliero (di seguito: MI);
 - c) la possibilità di riaprire la sessione di mercato in caso di *decoupling*, ovvero qualora si verificano situazioni particolari, come, ad esempio, il raggiungimento dei limiti di prezzo sul mercato italiano o su altri mercati europei;
 - d) la pubblicazione delle informazioni rilevanti ai fini delle procedure di *market coupling*;
- il GME ha motivato le sopra descritte modifiche urgenti con la necessità di adeguare i sistemi di negoziazione gestiti dal GME in tempo utile per l'estensione del *market coupling* di cui allo scorso febbraio;

- ai sensi del TIDME, le DTF, che rappresentano norme operative di dettaglio per il funzionamento del mercato elettrico, non sono soggette ad approvazione da parte del Ministro;
- la modifica del TIDME in tema di limiti di prezzo, di cui al precedente punto b), vada esaminata tenuto conto di quanto segue:
 - i limiti di prezzo applicati al MGP e al MI rappresentano un elemento rilevante per il corretto funzionamento del mercato elettrico nel suo complesso e la modifica di tali limiti potrebbe richiedere l'adeguamento di altri profili della regolazione in materia di mercati all'ingrosso;
 - con la deliberazione 45/2015/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento, tutt'ora in corso, finalizzato, tra l'altro, a valutare l'impatto sul sistema elettrico derivante dalla revisione dei limiti di prezzo sul MGP, sul MI e sul mercato dei servizi di dispacciamento;
 - i valori dei limiti di prezzo, sia massimo che minimo, applicati alle offerte presentate sul MGP e sul MI non hanno subito variazioni rispetto a quelli vigenti prima della modifica al TIDME di cui alla comunicazione 3 marzo 2015;
 - lo schema di regolamento CACM delinea i criteri per la futura armonizzazione, a livello sovranazionale, dei limiti di prezzo applicati ai mercati dell'energia, mediante un processo che prevede, peraltro, l'approvazione di tali limiti da parte delle autorità degli Stati membri.

RITENUTO CHE:

- non sussistano elementi di criticità nelle modifiche al TIDME descritte alle sopra citate lettere a), c) e d);
- la definizione e la successiva modifica dei limiti di prezzo applicati alle offerte presentate sul MGP e sul MI debba prevedere l'approvazione del Ministro, previo parere dell'Autorità, in considerazione della rilevanza dei medesimi limiti ai fini del funzionamento del mercato elettrico all'ingrosso.

RITENUTO OPPORTUNO:

- esprimere parere favorevole alle modifiche al TIDME di cui alle sopra citate lettere a), c) e d);
- segnalare al Ministro l'opportunità che i limiti di prezzo - sia minimo che massimo - applicati alle offerte presentate su MGP e MI siano indicati nel TIDME, invece che nelle DTF, in modo che i limiti medesimi siano sottoposti ad approvazione del Ministro, previo parere dell'Autorità.

DELIBERA

1. di esprimere al MSE parere favorevole alle modifiche al TIDME descritte alle sopra citate lettere a), c) e d), ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 79/99;
2. di segnalare al Ministro l'opportunità che, per le ragioni sopra esplicitate, i limiti di prezzo - sia minimo che massimo - applicati alle offerte presentate su MGP e MI siano indicati nel TIDME, invece che nelle DTF;
3. di trasmettere il presente provvedimento al MSE;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni